

N. [REDACTED] R.G.N.R.  
N. [REDACTED] R.G. G.I.P.

Dep. all'ud. del 29.9.2023

N. 1697 /2023 Reg. Sent

Redatta scheda il -----

Passata in giudicato il \_\_\_\_\_

N.-----Campione penale

ASSISTENTE  
Della  
AUDIARIO



**TRIBUNALE DI NAPOLI**  
**SEZIONE DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI**  
**UFFICIO 10°**  
**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il giudice per le indagini preliminari, dott. Marco Discepolo, all'esito dell'udienza del 29 settembre 2023, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente

**SENTENZA**

ai sensi dell'art. 425, c.p.p., nel procedimento penale nei confronti di:

[REDACTED], nato in Nigeria il [REDACTED] 1989 ed elettivamente domiciliato in Giugliano in Campania, [REDACTED] (cfr. verbale del 13.4.2023)

- libero assente

difeso di fiducia dall'avv. Luigi Migliaccio del Foro di Napoli (cfr. nomina del 3.3.2023, confermata il 13.4.2023), presente

**IMPUTATO**

per i seguenti reati:

- A) del delitto p. e p. dall'art. 7 co. 1 del D.L: n. 4/2019 perché, al fine di ottenere indebitamente il beneficio del Reddito di Cittadinanza di cui all'articolo 3, attestava falsamente con DSU sottoscritta il 10.12.2020 il possesso dei requisiti territoriali, dichiarando di aver risieduto continuamente in Italia per il periodo minimo richiesto di 10 anni, benché fosse immigrato sul territorio nazionale a far data dal 16.6.2014  
Compresso in Napoli il 10.12.2020
- B) del delitto p. e p. dall'art. 640 bis c.p. perché, al fine di procurarsi un ingiusto profitto, con la condotta indicata al capo A) induceva in errore l'INPS un merito all'effettivo beneficio dell'erogazione del Reddito di Cittadinanza, percependo indebitamente nel periodo da gennaio 2021 ad ottobre 2021, il contributo del reddito di cittadinanza pari ad € 4.592,00  
Compresso in Napoli da gennaio 2021 ad ottobre 2021

P.O.: INPS, in persona del l.r. p.t.

- avvisata assente



**CONCLUSIONI:** il P.m. si è riportato alla richiesta di rinvio a giudizio mentre il difensore dell'imputato si è riportato alla memoria contestualmente depositata e ha chiesto emissione di sentenza di non luogo a procedere in relazione ai reati ascritti al proprio assistito, previa espunzione del capo b, vista la sussidiarietà tra le due fattispecie.

### **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

A seguito di richiesta di rinvio a giudizio si è proceduto nei confronti dell'imputato sopra indicato in relazione ai reati ascrittigli in epigrafe.

All'originaria udienza preliminare del 17.3.2023, verificata la ritualità degli avvisi nei confronti dell'imputato (*già dichiarato irreperibile il 23.11.2022*), del difensore e della p.o., questo giudice ha disposto procedersi in assenza dell'imputato e tuttavia, verificato che il p.m. aveva decretato l'irreperibilità dell'imputato dopo averlo vanamente cercato presso il vecchio indirizzo di residenza di via [REDACTED] [REDACTED] in Campania (*cfr. verbale del Commissariato di P.S. di Villaricca del 22.11.2022*), ove risiedeva nel 2016, e non presso il civico [REDACTED] della stessa via (*pur correttamente indicato nell'avviso ex art. 415 bis c.p.p. originariamente emesso il 13.12.2021*), dove risultava residente già dal 27.4.2021 (*come risultante dall'informativa del 5.11.2021 e dalla comunicazione UNILAV del 9.6.2021 allegata in atti, entrambe antecedenti all'avviso ex art. 415 bis c.p.p.*) e dove del resto era stato trovato in sede di notifica dell'avviso di fissazione dell'u.p. (*presso [REDACTED] Clement, in atti generalizzato*), essendo stato dunque l'avviso ex art. 415 bis c.p.p. erroneamente notificato presso il difensore ex art. 159 c.p.p. invece che presso il citato indirizzo pur in mancanza dei presupposti per la dichiarazione di irreperibilità, ha dichiarato la nullità della richiesta di rinvio a giudizio, restituendo pertanto gli atti al p.m..

Il p.m. ha dunque rinotificato l'avviso ex art. 415 bis c.p.p. (*a mani proprie dell'imputato, il 13.4.2023*) e chiesto nuovamente il rinvio a giudizio dell'imputato, da cui la nuova fissazione, da parte di questo giudice, dell'udienza preliminare del 29.9.2023.

All'udienza del 29.9.2023, dunque, attesa la ritualità degli avvisi, si è disposto procedersi in assenza dell'imputato e, avendo le parti rassegnato le conclusioni nei termini indicati in epigrafe, questo giudice si è ritirato in camera di consiglio e ha deliberato la presente sentenza ex art. 425 c.p.p..

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Deve essere pronunciata, nei confronti dell'odierno imputato, sentenza di non luogo a



procedere, non consentendo gli elementi acquisiti di formulare una ragionevole probabilità di condanna del medesimo per i reati ascrittigli.

Dalla C.N.R. della Guardia di Finanza, Nucleo Operativo di Giugliano in Campania, datata 5.11.2021 e dai suoi allegati, parte di una più ampia indagine concernente l'erogazione del reddito di cittadinanza in favore di numerosi soggetti di nazionalità straniera apparentemente privi del requisito della "residenza" (*in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo*) di cui all'art. 2 co. 1 lett. a) n. 2 del d.l. n. 4/2019, emerge che l'odierno imputato, apparentemente residente nell'indirizzo in epigrafe indicato (a Giugliano in Campania), presentava istanza per il reddito di cittadinanza in data 10.12.2020 (accolta dall'INPS il 15.1.2021), inviando la domanda di ammissione telematica all'INPS, tramite un locale patronato (*sito in Napoli, Piazza Italia n. 34, che si è occupato anche dalla successiva variazione dell'8.10.2021, per lo svolgimento di attività lavorativa: cfr., a tal proposito, ulteriore documentazione attestante l'assunzione dell'imputato, con qualifica di pulitore di locali, da parte di impresa napoletana, nel giugno 2021*), con attestazione di residenza in Italia da almeno 10 anni di cui gli ultimi 2 in modo continuativo.

Dall'interrogazione effettuata nell'Anagrafe Tributaria ed in quella del Comune di Giugliano in Campania dalla p.g., in epoca successiva alla percezione del reddito da parte dell'imputato, nonché attraverso l'interlocuzione con la Questura territorialmente competente, si è tuttavia constatato che lo stesso ha risieduto nello stesso Comune di Giugliano in Campania dal 24.2.2015, dapprima in via Licola Mare Hotel Panorama, poi in via Ponte Riccio n. 61 (dal 7.9.2015, secondo l'anagrafe comunale, dall'11.3.2016, secondo la Questura), poi nuovamente in via Licola Mare Hotel Panorama (dal 12.7.2016) ed infine in Trav. di via Ponte Riccio n. 87; inoltre, risulta presentata richiesta di asilo a suo nome -*cfr. attestazione dell'Ufficio Immigrazione di Napoli*- recante come **data di ingresso in Italia quella del 16.6.2014**, coerente con quella indicata anche dalla copia del permesso di soggiorno per stranieri rilasciato all'imputato allegata in atti, con la conseguenza che la sua permanenza in Italia al momento della presentazione dell'istanza per l'ammissione al RdC (10.12.2020) è apparsa inferiore ai 10 anni, da cui l'elevazione delle odierne contestazioni a suo carico.

Ebbene, in primo luogo, non emerge dagli atti messi a disposizione di questa A.G. che vi sia stato alcun preventivo accertamento da parte della competente amministrazione, in quanto, a fronte dell'istanza presentata dall'imputato, il beneficio del RDC è stato automaticamente



erogato, essendo stati eseguiti soltanto poi, dalla Guardia di Finanza (e non autonomamente dall'INPS), gli accertamenti che hanno consentito di far emergere, secondo l'ipotesi accusatoria, la mancanza del requisito della permanenza in Italia per 10 anni, di cui gli ultimi due continuativi: se così è, i fatti emersi sarebbero idonei, al più, ad integrare il reato di cui all'art. 7 l. RDC ipotizzato per l'imputato sub capo A), poiché la predetta dichiarazione falsa/omissiva sarebbe stata utilizzata per ottenere indebitamente il reddito di cittadinanza, ma non anche il reato altresì ascrittogli ex art. 640 bis c.p., poiché il delitto di truffa aggravata presuppone pur sempre, oltre gli artifici/raggiri, l'induzione in errore dell'ente erogante, che a dire il vero nel caso di specie non è pacificamente ravvisabile, in assenza di accertamenti preventivi dell'INPS, che ha erogato il beneficio sulla base della mera dichiarazione di parte, con la conseguenza che, come valorizzato anche dalla difesa nella memoria depositata in sede di discussione, la condotta dell'imputato non potrebbe comunque essere qualificata -cumulativamente- come reato ex art. 640 bis c.p..

Ciò premesso, in ogni caso, deve osservarsi che con circolare del 14/4/2020 il Ministero del lavoro e delle Politiche sociali ha chiarito che il requisito della residenza protratta per 10 anni debba intendersi riferito alla effettiva presenza del richiedente sul territorio italiano e non alla mera iscrizione anagrafica, consentendo all'interessato di fornire prova della sua presenza anche in assenza di iscrizione. L'attestazione come risultante dai registri anagrafici, al pari del dato formale, connesso ad una dichiarazione di parte o ad un adempimento d'ufficio, del primo ingresso in Italia o dell'attribuzione del codice fiscale, costituisce, quindi, una mera presunzione del luogo di residenza del destinatario superabile con altri "oggettivi ed univoci elementi di riscontro" consentiti dall'ordinamento. Tali elementi possono essere di qualunque tipo, purché idonei a far ritenere che l'imputato sia stato effettivamente presente sul territorio nazionale in data anteriore, anche se penetratovi in modalità "irregolare" e dunque non registrata, in coerenza con la ratio legis, posto che eventuali abusi nella richiesta dei sostegni del reddito previsti potrebbe avvenire anche attraverso una mera residenza anagrafica priva di effettività.

Ora, nella fattispecie deve osservarsi che sul conto dell'odierno imputato non è stato effettuato alcun accertamento o verifica effettiva, tramite accessi ai luoghi delle sue residenze risultanti dalle banche dati, né tanto meno attraverso una sua audizione o richiedendogli documentazione o informazioni precise sul suo ingresso (*come risultante dalla domanda di asilo e dal permesso di soggiorno*) e la sua permanenza in Italia, per verificare se effettivamente i dati formali risultanti dai registri anagrafici e dai suoi documenti fossero corrispondenti a quelli reali.



Ebbene, in assenza di qualsivoglia accertamento compiuto in fase investigativa sull'effettiva presenza in Italia del medesimo soltanto da epoca coeva alla formale iscrizione anagrafica o meglio alla registrazione del suo primo ingresso in Italia -non essendo stato lo stesso interrogato (a dire il vero nemmeno in ordine all'effettiva presentazione della domanda di RdC per suo conto da parte del locale patronato, non recando la stessa alcuna sottoscrizione da parte sua), non essendo stata verificata l'esistenza di documentazione sanitaria o di altre strutture pubbliche o private, atta a comprovare o smentire la sua presenza sul territorio anche in epoca più risalente nel tempo rispetto a quella formalmente risultante dalle Banche dati ed a quella relativa all'instaurazione di un rapporto di lavoro con un'impresa di pulizie nel 2021 (quando peraltro è stata comunicata una variazione inerente al suo reddito), né essendo state assunte informazioni dai membri della sua eventuale famiglia o dai vicini delle residenze avute nel corso del tempo, così come risultanti dalle schede anagrafiche in atti, in ordine all'epoca del suo ingresso in Italia (se corrispondente effettivamente a quella risultante dalla domanda di asilo e dalla copia del permesso di soggiorno in atti) ed al periodo di sua permanenza sul territorio anche in maniera "irregolare"-, non può escludersi che lo stesso, pur se non ancora formalmente censito, fosse presente effettivamente in Italia da 10 anni prima della presentazione della domanda per l'accesso al reddito di cittadinanza.

D'altra parte, l'indizio ha valore probatorio soltanto ove il dato di fatto di cui si compone sia connotato dal requisito della certezza, che implica la verifica processuale della sua sussistenza, non potendosi fondare una pronuncia di rinvio a giudizio sulla base di una mera presunzione.

Si ritiene, in definitiva, che l'estrema lacunosità del quadro investigativo non possa che risolversi in favore dell'imputato, tenuto conto, in particolare, del novellato tenore del co. 3 dell'art. 425 c.p.p., secondo cui "il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere anche quando gli elementi acquisiti non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna".

Resta evidentemente assorbita ogni questione inerente alla compatibilità della fattispecie criminosa oggetto di contestazione ex art. 7 d.l. n. 4/2019 con la Costituzione e con i principi comunitari, sulla quale pure sono state investite le Corti competenti sulla base delle iniziative di diverse AA.GG., compresa quella partenopea, che sono in attesa delle corrispondenti decisioni, ed altresì ogni questione relativa alla presunta abrogazione della fattispecie incriminatrice di cui al capo A) a seguito della legge di Bilancio 2023, tesi sposata dalla difesa.

P.Q.M.

Letto l'art. 425 co. 3 c.p.p. dichiara non luogo a procedere nei confronti di [REDACTED]

[REDACTED] in ordine ai reati ascrittigli, perché il fatto non sussiste.

Napoli, 29 settembre 2023

Il G.u.p.

dott. Marco Discepolo

*Marco Discepolo*

L'ASSISTENTE PUNITIVO  
LANTASIA ANTONIO FRANCESCA

*[Handwritten signature]*